



TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI



Piano del Consumatore

Il Giudice Designato,

Nella procedura di sovraindebitamento iscritta al n. 1/2022 R. Fall.;

Esaminata la proposta di piano del consumatore depositata il 20/4/2022 dal Sig. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Daniele Bianchi (C.F.: BNCDNL76C09G702Z) e Savino Gambatesa (C.F.: GMBSVN57R18L328Z), presso lo studio dei quali ha eletto il proprio domicilio;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/09/2022, ha emesso il seguente

DECRETO

1. Il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6, co. 2, l. n. 3/2012, norma applicabile *ratione temporis* stante l'antiorità del deposito del ricorso rispetto all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del dott. Francesco Morelli, professionista facente funzioni di OCC nominato dal Tribunale di Pisa con decreto del 07/07/2021, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 7, co. 1-*bis*, l. n. 3/2012.
2. Le **cause** del dissesto economico del ricorrente sono da ricercare nell'ampio ricorso al finanziamento bancario perpetrato nel corso degli anni per far fronte, dapprima, ad esigenze essenziali della propria famiglia e, di seguito, alla necessità di ristrutturare le pregresse posizioni debitorie, divenute insostenibili in rapporto al reddito disponibile.
L'esposizione delle ragioni del sovraindebitamento non lascia dubbi in ordine alla qualificazione del ricorrente come "consumatore" ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), l. n. 3/2012, avendo egli contratto le obbligazioni all'origine del proprio stato di crisi per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
3. Alla data del deposito del ricorso, l'**esposizione debitoria** dell'istante ammontava ad euro 106.773,43 e può essere così sintetizzata:

CREDITORE	IMPORTO
Banco BPM Spa	4.426,00
FCA Bank Spa	11.667,63

Ifis NPL Investing Spa	9.732,80
MB Credit Solution	54.787,00
Andsai	8.160,00
IBL	18.000,00
TOTALE	106.773,43

I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente e agli atti nel frattempo notificati al medesimo (decreti ingiuntivi, atti di precetto, atti di pignoramento presso terzi, etc.), nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi.

Al passivo sopra rappresentato, tutto di natura chirografaria, devono aggiungersi le spese rappresentate dagli onorari spettanti allo scrivente OCC (pari ad €4250,00), nonché dagli onorari spettanti alla Dott.ssa Laura Cento e all'Avv. Daniele Bianchi (pari rispettivamente ad €3.023,00 ed €3.000,00), per l'assistenza prestata al ricorrente nel deposito del piano del consumatore. Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute, nonché al pagamento di rate di debito attraverso le trattenute operate in busta paga.

4. Il **patrimonio** dell'istante non annovera alcun bene immobile, essendo l'appartamento in cui attualmente risiede di proprietà della moglie, della suocera e della cognata, mentre tra i beni mobili registrati figura esclusivamente un'autovettura immatricolata nell'anno 2016, priva, secondo la stima effettuata dall'OCC, di ogni valore commerciale.

Il Sig. ██████████ percepisce un reddito da lavoro dipendente lordo di euro 2.004,32 mensili a titolo di paga base, oltre ad altre indennità quali straordinario, assegni familiari, indennità di prestazione per un totale di circa euro 2.500,00 mensili, che si riduce, allo stato ad euro 1.458,80, al netto di trattenute e rate addebitate in busta paga.

5. Il **nucleo familiare** del sig. ██████████, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Pisa ed allegato al ricorso, è composto, oltre che dal medesimo, dalla moglie, dai tre figli e dalla suocera. Il ricorrente ha quantificato le spese necessarie al sostentamento personale e della propria famiglia in complessivi euro 1.613,00, importo che appare ragionevole tenuto conto della suindicata composizione del nucleo familiare.

6. La **proposta di accordo formulata** dal debitore ai propri creditori prevede il pagamento del 25% dei creditori chirografari, oltre al 100% delle spese della procedura di sovraindebitamento e quelle dei professionisti incaricati della difesa. Tali obiettivi saranno raggiunti mediante la distribuzione, nell'arco di sette anni e mezzo a far data dall'omologa del piano, della somma di euro 410,00 mensili, corrispondente alla differenza tra lo stipendio mensile (al lordo delle trattenute per debiti ANDSAI e cessione del quinto IBL, delle quali è prevista l'interruzione) e le spese necessarie per il sostentamento della famiglia come sopra indicata.

7. La relazione del Gestore della Crisi ex art. 9 comma 3-bis, l. n. 3/2012 ha attestato la **completezza ed attendibilità** della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

8. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. formula una prognosi positiva, ritenendola ragionevolmente attuabile, sia pur con l'alea che accompagna ogni

previsione di eventi futuri. Il giudizio dell'esperto appare condivisibile, atteso, da un lato, che l'assenza di qualsivoglia attività *stricto sensu* liquidatoria elimina ogni margine di incertezza in ordine alle tempistiche dell'adempimento e alla percentuale di soddisfacimento dei creditori; dall'altro, che l'entità del versamento mensile sul quale si fonda il piano risulta proporzionata al reddito del sovraindebitato, di lavoro a tempo indeterminato.

9. Il piano in discussione appare maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa ipotesi della liquidazione dei beni di proprietà del debitore. Nella sua relazione *ex art. 9, co. 3-bis, l. n. 3/2012*, il professionista facente funzioni di OCC osserva che, riducendosi il patrimonio del ricorrente ad una sola autovettura avente valore commerciale pressoché trascurabile, l'unica possibilità di soddisfazione dei creditori deriva dall'utilizzo della quota di reddito non strettamente necessaria al ricorrente per il mantenimento suo e della propria famiglia, esattamente coincidente con la somma della quale il piano prevede la corresponsione in favore dei creditori. D'altra parte, l'apertura della Procedura di Liquidazione del patrimonio determinerebbe un aggravio delle spese di giustizia prededucibili, relativi all'attività del liquidatore ed al maturare del suo compenso, nonché un presumibile differimento delle tempistiche di soddisfazione dei creditori, dovuto al necessario adempimento delle preliminari incombenze poste dalla legge a carico del liquidatore (cfr. p. 15 della relazione del professionista, da intendersi qui integralmente richiamata).
10. Il Giudice dà atto del **regolare svolgimento della procedura**. Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012, è stata fissata con decreto l'udienza *ex art. 12-bis, 1° co.*, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. Nel decreto di apertura è stata altresì stabilita la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
11. All'udienza tenutasi il 22/09/2022 il sig. ██████████, difeso dal suo rappresentante, ha insistito per l'omologazione del piano. Si è costituito in giudizio ed ha proposto formale opposizione all'omologazione del piano i creditori Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., eccependo l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. *d-ter*), per avere il debitore determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave.
In primis, sul piano sistematico merita sottolineare che il legislatore con D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha apportato, per quanto qui d'interesse, le seguenti modifiche.
Ha aggiunto all'art. 7, 2°co, la lettera d-bis che prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, "limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".
Ha disposto l'abrogazione del co. 3 dell'art. 12 bis nella parte in cui stabiliva che il giudice nell'approvare il piano "esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il

sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

Ha aggiunto dopo l'indicato co. 3° un comma 3° bis che stabilisce “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

Il legislatore ha stabilito, con norma transitoria, l'applicazione delle indicate modifiche normative anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal riformato impianto normativo emerge che il legislatore ha certamente inteso valorizzare, come requisito, la meritevolezza del proponente, esclusa soltanto laddove egli abbia procurato il proprio sovraindebitamento con un contegno particolarmente biasimevole o finanche riprovevole, connotato da colpa grave, malafede o persino frode.

Dall'altra parte il legislatore ha voluto indicare, quale contraltare alla colpa del consumatore, quella del creditore il quale abbia causalmente determinato od aggravato lo stato di sovraindebitamento e, laddove trattasi di intermediario creditizio, non abbia effettuato la doverosa valutazione del cd. merito creditizio. In tal caso risulta precluso al creditore opporsi all'approvazione del piano, eccependo la colpa del debitore, potendo egli stigmatizzare solo i più gravi comportamenti dolosi di quello.

È evidente quindi che la riforma, ispirata ad un particolare favor debitoris oltretutto al favor per la positiva composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante procedure concordate o giudizialmente assistite, abbia inteso sostituire ad un giudizio di colpevolezza che verosimilmente abbracciava latitudini anche più lievi di colpa, una valutazione più stringente, intesa a stigmatizzare i soli contegni del debitore davvero preclusivi della meritevolezza, valorizzando ai fini della sua esclusione la sola dimensione della colpa grave, pur nella consapevolezza che la dosimetria della colpa è affidata ad una valutazione necessariamente casuistica e che il confine tra i vari gradi di colpa si presenta a volte labile. È altresì evidente che il legislatore, nel bilanciamento tra opposti contegni colposi, abbia ritenuto prevalente quello del creditore, specie se esso riveste la natura di operatore qualificato nel settore del credito, in considerazione non solo della posizione di asimmetria tra operatore commerciale e consumatore ma anche della diversa forza economica di entrambi. In questi termini d'altronde si sta esprimendo la più recente giurisprudenza di merito secondo cui: “Con riferimento alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato ad accedere alla procedura di sovraindebitamento, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave. I finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore” (Tribunale Vicenza, 24/09/2020).

Nel merito occorre affermare l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegata dall'opponente e dell'addebito di colpa grave da questi mosso a suo discapito.

Innanzitutto la rappresentazione dell'opponente appare concretamente smentita dalla difesa del sovraindebitato il quale ha dedotto e persuasivamente dimostrato che i debiti accumulati sono maturati per far fronte alle spese necessarie alle esigenze familiari.

L'opponente censura il debitore perché questi, nel richiedere il finanziamento successivamente erogatogli, non avrebbe rappresentato all'istituto di credito gli altri finanziamenti in essere e ancora da assolvere. Secondo l'impostazione dell'opponente tale contegno esimerebbe la banca da ulteriori, autonome e più approfondite verifiche e sarebbe pertanto idoneo ad escludere il concorso di colpa dell'istituto di credito per l'erogazione del finanziamento.

Di contrario avviso preme segnalare che ai sensi dell'art. 125 TUB l'istituto di credito è tenuto ad effettuare la verifica del merito creditizio "sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". La norma riportata pone dunque a carico dell'istituto di credito, cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, un preciso e ben circostanziato onere di verifica del merito creditizio del richiedente, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni *adeguate*. L'adeguatezza del compendio informativo cui sottende la valutazione andrà rapportato inevitabilmente alle circostanze del caso concreto ma non può certo dubitarsi che la Banca abbia l'onere di acquisire tutte le informazioni necessarie a comporre un quadro completo ed esaustivo della situazione debitoria gravante sul richiedente. Ciò che, data la sua natura di operatore economico qualificato, egli agevolmente potrà fare mediante la consultazione delle banche dati tra cui quella cd CRIF istituita presso la Banca d'Italia.

È la stessa norma che pone come mera eventualità il ricorso a informazioni rivenienti dal consumatore ("se del caso") e a stabilire che il ricorso alle banche dati pertinenti dev'essere adito in tutti i casi in cui risulta necessario. Ciò non tanto sul presupposto di una (presunta) massima di esperienza che riconosce l'inaffidabilità consumatore quanto nella consapevolezza che questi, spesso trattandosi di soggetto comune e non culturalmente attrezzato ed economicamente organizzato, potrebbe essere indotto a trascurare alcuni debiti contratti. Anche nella ulteriore consapevolezza che i mezzi a disposizione degli istituti di credito possono largamente superare e rimediare la parzialità delle informazioni eventualmente fornite dal consumatore. E a tanto l'istituto è tenuto non solo in ossequio alla norma richiamata bensì anche dell'art. 1125 c.c. il quale implicitamente pone in capo al creditore obblighi di comportamenti tali da evitare il prodursi o l'aggravarsi del danno.

La necessità del ricorso a banche dati pertinenti d'altronde si appalesa tutte le volte in cui il richiedente risulta sconosciuto all'istituto di credito il quale in tal caso dovrà effettuare una prima e nuova due diligence del proprio contraente.

Nel caso che ci occupa si può dunque serenamente escludere che il Sig. ██████ abbia determinato con colpa grave la causazione del proprio sovraindebitamento. Ciò inducono a ritenere innanzitutto le ragioni per cui essi hanno fatto frequente ricorso al credito bancario, sempre riconducibili alla soddisfazione dei bisogni familiari e dalle quali sono state assolutamente estranee spese di carattere voluttuario o superflue con le quali il debitore avrebbe dissipato il capitale ricevuto.

Su altro fronte non sembra potersi escludere la colpa degli intermediari creditizi successivamente intervenuti nel tempo i quali appaiono aver violato la disciplina del Testo

Unico Bancario che prescrive loro un attento esame del merito creditizio, ciò dovendo fare non soltanto sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso richiedente ma soprattutto tramite i propri capillari, efficaci ed evoluti strumenti informativi e d'indagine.

È lo stesso Istituto di credito infatti ad affermare, nel convincimento di poter così destituire di meritevolezza il contegno del sovraindebitato, che la sua situazione patrimoniale e familiare era oramai consolidata al momento della contrazione del debito. Tale situazione, secondo la difesa del ricorrente nota alla Banca opponente, avrebbe dovuto e potuto essere presa da questa in considerazione al momento dell'erogazione del credito.

Ad ogni buon conto, come già sottolineato, il legislatore, riformando il corpus normativo della l. 3/2012, ha inteso statuire che la colpa dell'intermediario finanziario assorbe quelle (eventuale) del consumatore. Di talchè tutti gli addebiti mossi al Sig. ████████, i quali comunque non sconfinano nel dolo né nella frode, sono da ritenersi superati dal contegno gravemente colposo di IBL.

Ciò da un punto di vista sistemico non deve avere per conseguenza, come pure da taluni paventato, la paralisi del mercato del credito ma soltanto una erogazione di questo più responsabile, attenta ed informata, che tenga conto delle reali condizioni patrimoniali e reddituali del richiedente, ciò che le banche possono (ed in tal caso debbono) facilmente fare ricorrendo agli strumenti di cui sono dotate.

Le ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegata dal creditore devono comunque ritenersi sterilizzate alla luce del dettato normativo dell'art. 12-bis, 4° co. L. 3/2012. Tale norma difatti stabilisce che laddove

12. A diverso scopo si è invece costituito in giudizio il creditore FCA Bank S.p.A., il quale si è limitato ad evidenziare la necessità di rettificare il piano presente in atti detraendo dall'importo del proprio credito le somme *medio tempore* versate dal datore di lavoro del ricorrente, in qualità di terzo pignorato, fino all'omologazione del piano. L'osservazione, alla quale ricorrente non ha avanzato repliche, è meritevole di accoglimento, atteso che, come recentemente chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 65 del 2022, "*fintantoché il piano non viene omologato, i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto sono certamente efficaci*", non trovando applicazione "*alla procedura concorsuale relativa al piano di ristrutturazione della disciplina di cui all'art. 44 della legge fallimentare, che rende inefficaci tutti i pagamenti eseguiti a partire dalla dichiarazione di fallimento*" (cfr. § 7.2.2.1).

In sede di esecuzione del piano, pertanto, il debitore dovrà tener conto, con riferimento ad entrambi i creditori (FCA Bank S.p.A. e Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.) che hanno conseguito l'assegnazione di somme all'esito di pignoramento presso terzi, di quanto detti creditori hanno percepito dal terzo pignorato fino all'omologazione del piano.

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 9 della legge, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

Esso non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della medesima legge o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto dal Sig. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED].

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva.

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12-ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata.

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Pisa, 20/4/2023

Il Giudice
Dott. Marco Zinna